



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**Oggetto:** MODIFICA DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno **duemilacinque** il giorno **dodici** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano.

<b>VOLPATO MARCELLO</b>	<b>P</b>	<b>DALLA ZUANNA PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>Squizzato Oriano</b>	<b>P</b>	<b>COSTA RENZO</b>	<b>P</b>
<b>MASETTO LUCA</b>	<b>P</b>	<b>PERON CARLA</b>	<b>P</b>
<b>BAGGIO LUISA</b>	<b>P</b>	<b>ZANON DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI FIORELLA</b>	<b>P</b>	<b>Perusin Attilio</b>	<b>P</b>
<b>PERIN LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>Bellotto Gianfranco</b>	<b>P</b>
<b>FRASSON GIANNA</b>	<b>P</b>	<b>Serato Carlo</b>	<b>P</b>
<b>BUSOLIN MAURO</b>	<b>P</b>	<b>SCANTAMBURLO ADO</b>	<b>A</b>
<b>MACCARRONE KATIA</b>	<b>P</b>	<b>PAGETTA MARIO MARCELLO</b>	<b>P</b>
<b>TREVISAN EMANUELLA</b>	<b>P</b>	<b>STOCCO ARMANDO</b>	<b>P</b>
<b>MARCONATO PAOLO</b>	<b>P</b>		

(P)resenti n. 20. (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. Gibilaro Gerlando

Il Sig. VOLPATO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

DALLA ZUANNA PAOLO

COSTA RENZO

PAGETTA MARIO MARCELLO

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**VOLPATO MARCELLO**

Il Segretario Generale  
 Gibilaro Gerlando

<p>N. .... Reg. Pubbl.</p> <p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b>                      (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno ..... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addi _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b>                      Gibilaro dott. Gerlando</p>	<p><b>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Io sottoscritto Messo C.le attesto che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal ..... ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addi _____</p> <p><b>IL MESSO COMUNALE</b>                      Marconato Angelo</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>                      (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.</p> <p>Addi _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b>                      Gibilaro dott. Gerlando</p>
---	--	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art.113 della L.R. Veneto n.61 del 27.06.1985 disciplina la composizione della commissione edilizia comunale, prevedendo che il Sindaco o l'Assessore delegato ne siano membri di diritto;

RILEVATO che l'art. 20 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 03.12.1999, esecutiva, che, in esecuzione dell'art.113 della L.R. Veneto n.61 del 27.06.1985, testualmente recita:

*"La Commissione Edilizia comunale è formata da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri di diritto.*

*Sono membri di diritto:*

- *Il Sindaco o l'Assessore delegato*
- *Il Capo dell'Ufficio Tecnico comunale o un tecnico suo delegato.*

*I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto limitato a uno. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.*

*I membri elettivi durano in carica per un periodo massimo di 5 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.*

*Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, la Commissione è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.*

*Tali esperti sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sulla base dei curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, agraria, materie ambientali e artistico – monumentali o equipollenti.*

*Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo grado e di secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.*

*Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a ricoprire l'incarico.*

*I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.*

*Assiste alle sedute come segretario e ne redige i verbali un funzionario comunale senza diritto di voto."*

DATO ATTO che il Consiglio di Stato, con parere n.2447/03, espresso in data 13 giugno 2003 da una Commissione speciale, ha affermato:

- che non può non tenersi conto delle profonde innovazioni normative che hanno introdotto nell'ordinamento il principio, di portata generale, della netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e di quelle di gestione (proprie dei dirigenti);
- che il principio in questione, già enunciato dall'art.3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e trasfuso nell'art.4 del d.lgs.165 del 2001, per quanto riguarda gli enti locali, è stato implicitamente richiamato dall'art.88 del citato d.lgs. n.267 del 2000 ed espressamente affermato dall'art.6 della legge 15.5.1997 n.127;
- che l'obbligo delle amministrazioni non statali di adeguare i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, è comunque sancito dall'art.27 del d.lgs.165/2001;
- che, pertanto, la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale;
- che, in conseguenza di tali assunti, qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche;
- che, inoltre, per effetto della previsione di cui all'art.4 del D.P.R. n.380 del 2001, la commissione edilizia ha perso il carattere di organo necessario;

- che, pertanto, gli enti locali potranno scegliere se conservarla, adeguandone la composizione e indicando nel regolamento edilizio gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ovvero sopprimerla;

VISTO che con deliberazione consiliare n.25 del 15.06.2005 la commissione edilizia è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ;

DATO ATTO, inoltre, che con nota in data 15 giugno 2005 prot. 10804 è stato chiesto alla direzione urbanistica della Regione Veneto un parere in merito alla composizione della commissione edilizia;

VISTO l'allegato parere reso dalla direzione urbanistica della Regione Veneto, con nota in data 30 giugno 2005 prot. 476727/47.01 nel quale si evidenzia che:

- per effetto dell'art.13 della legge regionale Veneto 1.8.2003 n.16, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al d.p.r. n.380 del 6.6.2001 e della legge regionale n.61/1985 che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico;
- alla luce di quanto esposto, l'art.113 della L.R. 61/1985 deve ritenersi superato per effetto della sopravvenuta legislazione statale e regionale, quindi non vincolante per le Amministrazioni Comunali, le quali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare la commissione edilizia in senso conforme alla nuova disciplina e, quindi, senza la rappresentanza politica, in attuazione della propria autonomia normativa, costituzionalmente garantita dall'art.114;
- ne consegue che non sarà necessaria l'adozione di apposita variante al Piano regolatore comunale, ma sarà sufficiente modificare solo il regolamento edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del Consiglio comunale;

RITENUTO, per le ragioni sopra evidenziate, di modificare l'art.20 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 03.12.1999, prevedendo un solo membro di diritto nella persona del funzionario comunale responsabile dell'ufficio edilizia privata ed eliminando la figura del Sindaco o Assessore delegato, quali membri di diritto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio urbanistica, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del succitato Decreto Legislativo;

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del richiamato Decreto Legislativo;

UDITI gli interventi dei consiglieri succedutisi a parlare;

(...omissis...)

UDITO l'intervento del Capogruppo Zanon, il quale chiede al Segretario Generale che sia formalizzata la sua intenzione di non partecipare più né alle Conferenze dei Capigruppo né alle Commissioni Consiliari per le ragioni esposte nel corso del suo intervento;

DATO ATTO che, nel corso della discussione, esce dall'aula il Consigliere Bellotto;

UDITA la seguente proposta di emendamento, formulata dal Capogruppo Zanon, in base alla quale l'art. 20 del regolamento edilizio verrebbe così riformulato:

*"La Commissione Edilizia comunale integrata è formata da due membri eletti dal Consiglio Comunale e da un membro di diritto.*

*E' membro di diritto il funzionario comunale responsabile dell'ufficio edilizia privata.*

*I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto limitato a uno, sulla base dei curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, agraria, materie ambientali e artistico – monumentali o equipollenti. In ogni caso è garantita l'elezione di un rappresentante della minoranza.*

*I membri elettivi durano in carica per un periodo massimo di 5 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.*

*Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo grado e di secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.*

*Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a ricoprire l'incarico.*

*I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.*

*Assiste alle sedute come segretario e ne redige i verbali un funzionario comunale senza diritto di voto."*

DATO ATTO che la proposta di emendamento è posta in votazione e viene respinta dal Consiglio Comunale con il seguente esito della votazione:

Presenti:	n. 19
Votanti:	n. 19
Astenuti:	n. 0
Voti favorevoli:	n. 5 (Zanon, Perusin, Serato, Pagetta, Stocco)
Voti contrari:	n. 14

UDITO il Capogruppo Zanon, il quale formula la seguente proposta di emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto:

dopo il comma 5 dell'art. 20 del regolamento edilizio sia inserita la frase *"in ogni caso è garantita l'elezione di un rappresentante della minoranza"*;

DATO ATTO che tale proposta di emendamento è posta in votazione e viene respinta dal Consiglio Comunale con il seguente esito della votazione:

Presenti:	n. 19
Votanti:	n. 19
Astenuti:	n. 0
Voti favorevoli:	n. 5 (Zanon, Perusin, Serato, Pagetta, Stocco)
Voti contrari:	n. 14

DATO ATTO che si procede, quindi, a porre in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

CON VOTI favorevoli n. 14 e contrari n. 5 (Zanon, Perusin, Serato, Pagetta, Stocco), legalmente espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- di approvare il seguente nuovo art.20 del regolamento edilizio del Comune di Camposampiero:

*"La Commissione Edilizia comunale è formata da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale e da un membro di diritto.*

*E' membro di diritto il funzionario comunale responsabile dell'ufficio edilizia privata.*

*I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto limitato a uno. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.*

*I membri elettivi durano in carica per un periodo massimo di 5 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.*

*Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, la Commissione è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.*

*Tali esperti sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sulla base dei curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, agraria, materie ambientali e artistico – monumentali o equipollenti.*

*Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo grado e di secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente*

*per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.*

*Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a ricoprire l'incarico.*

*I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.*

*Assiste alle sedute come segretario e ne redige i verbali un funzionario comunale senza diritto di voto."*

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta necessità di adozione di apposita variante al piano regolatore comunale, così come affermato dalla Regione Veneto nella nota del 30 giugno 2005 prot. 476727/47.01

Considerata l'urgenza di provvedere alla nomina dei componenti della commissione edilizia con successiva deliberazione, atteso che la commissione medesima è scaduta;

CON VOTI favorevoli n. 14 e contrari n. 5 (Zanon, Perusin, Serato, Pagetta, Stocco), legalmente espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ..... per 15 giorni consecutivi.

Addi \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
Marconato Angelo

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione è stata trasmessa a .....

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. .... in data .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Gibilaro dott. Gerlando